Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 124 del 31 maggio 1948

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 31 maggio 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 1948, n. **556.**

Riordinamento e coordinamento dell'assistenza in favore dei profughi.

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. **557.**

Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 1948, n. 556.

Riordinamento e coordinamento dell'assistenza in favore dei profughi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentita la Corte dei conti a sezioni riunite;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro ad interim per l'Africa Italiana e del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

L'assistenza prevista dal presente decreto spetta ai cittadini italiani che si trovino in stato di bisogno e appartengano alle seguenti categorie:

1) profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia e dall'Etiopia;

2) profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

3) profughi da territori esteri;

4) profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

L'assistenza si estende ai congiunti a carico del profugo. Sono considerati tali, agli effetti del presente decreto, la moglie ed i figli non coniugati di età inferiore ai 16 anni od inabili permanentemente a lavoro proficuo. Le altre persone di famiglia sono riconosciute a carico del profugo se già lo erano prima del fatto che determinò la condizione di profugo.

Art. 2.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 1 del precedente articolo, coloro che, già residenti, prima del 10 giugno 1940, nei territori della Libia, dell'Eritrea, della Somalia o dell'Etiopia:

a) siano rimpatriati per motivi inerenti allo stato di guerra;

b) trovandosi in Italia, si siano trovati nella impossibilità di fare ritorno alla propria residenza, per motivi inerenti allo stato di guerra od in conseguenza di situazioni create dalla guerra o di avvenimenti politici determinatisi in quei territori;

c) siano rimpatriati, quali civili, da campi di concentramento o di internamento;

d) siano rimpatriati successivamente allo stato di guerra ovvero rimpatrino entro il 31 dicembre 1948, in conseguenza di situazioni determinatesi in quei territori in dipendenza della guerra.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 2 dell'articolo precedente, coloro che, residenti alla data del 10 giugno 1940 in territori sui quali, per effetto del Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, siano stati costretti, dopo l'8 settembre 1943, ad allontanarsene o non possano farvi ritorno in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 3 dell'articolo precedente, i cittadini italiani che siano rimpatriati dall'estero in dipendenza della guerra e non abbiano potuto fare ancora ritorno alla loro residenza per cause comunque determinate da avvenimenti di carattere bellico o politico.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 4 dell'articolo precedente, coloro che abbiano dovuto lasciare, per circostanze dipendenti direttamente dallo stato di guerra, la propria residenza, avendo avuto la casa distrutta ovvero dichiarata inabitabile dall'Ufficio del genio civile, e si trovino in condizione di non poter fare ritorno alla località in cui risiedevano.

Art. 3.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alle persone appartenenti alle categorie indicate all'art. 1, delle quali sia stato accertato lo stato di bisogno, è concesso un sussidio temporaneo mensile stabilito nella seguente misura giornaliera:

L. 100 per il capo famiglia o persona isolata;

L. 45 per ogni componente il nucleo familiare a carico.

L'anzidetto sussidio è integrato con l'indennità caropane disposta con il decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 704.

Il sussidio di cui al presente articolo non è cumulabile con quello di disoccupazione, nè con altri di carattere ordinario o continuativo, ma è ammesso il conguaglio quando i sussidi aventi diverso titolo risultino nel loro complesso di misura inferiore.

Qualora il capo famiglia non sia presente nel nucleo familiare a carico, perchè rimasto nei territori indicati ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 1, la competente Amministrazione potrà considerare tale la moglie o il congiunto a lui prossimo e di età maggiore.

Se tra i coniugi, entrambi profughi, sia intervenuta sentenza di separazione legale, ciascun coniuge viene assistito come capo famiglia a sè stante, tenendo conto dei figli affidati a ciascuno di essi dalla sentenza.

Ove la separazione sia soltanto di fatto, il sussidio dell'intero nucleo familiare va ripartito fra i coniugi proporzionalmente al numero dei figli conviventi con ciascuno di essi.

Se profugo è soltanto uno dei coniugi separati, il sussidio spetta unicamente al coniuge profugo ed ai figli minori a suo carico.

Art. 4.

Semprechè sussista lo stato di bisogno, ai profughi di cui al n. 1 dell'art. 1 ed ai profughi di cui al n. 2 dello stesso articolo e che, dopo la entrata in vigore del presente decreto, rimpatrino in seguito all'esercizio del diritto di opzione previsto dal Trattato di pace, è concesso, una volta tanto, un sussidio di L. 12.000, oltre a L. 1000, per ogni persona di famiglia a carico, in aggiunta a quello temporaneo mensile previsto dall'art. 3.

Art. 5.

I profughi di cui all'art. 1 i quali siano ricoverati in centri di raccolta, sono esclusi dai sussidi previsti dagli articoli 3 e 4.

Art. 6.

Per la valutazione dello stato di bisogno del profugo, ai fini della concessione delle provvidenze previste nel presente decreto, devesi tener conto della condizione economica attuale del profugo, della possibilità di questo o dei componenti il nucleo familiare a suo carico di procacciarsi i mezzi necessari per provvedere alle più modeste esigenze di vita, dell'assistenza di parenti che siano tenuti per legge agli alimenti e che siano in grado di adempiere effettivamente a tale prestazione, dei redditi di ogni genere il cui complesso sia sufficiente alla sussistenza del profugo e dell'intero nucleo familiare.

Per l'accertamento dello stato di bisogno del profugo, gli enti ai quali, in forza del presente decreto spetta il compito di provvedere all'assistenza, sono tenuti ad esperire o rinnovare, entro tre mesi dall'applicazione delle presenti disposizioni, i necessari accertamenti di polizia.

Art. 7.

Sono motivi di cessazione immediata del sussidio:

a) la cessazione dello stato di bisogno;

b) la mancata richiesta d'iscrizione negli Uffici provinciali del lavoro entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto o dal rimpatrio, qualora questo avvenga posteriormente, o la mancata frequenza dei corsi di qualificazione di cui al successivo art. 13, ove questi esistano ed ai quali i profughi siano stati ammessi;

c) il rifiuto di collocamento al lavoro anche in categoria diversa da quella abituale;

d) il matrimonio per le donne profughe;

e) il provvedimento definitivo con cui venga negata la qualità di profugo nei confronti di coloro che abbiano richiesto il riconoscimento della qualità stessa per le condizioni previste dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, o dal decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Nel caso di dimissioni o di abbandono volontario del lavoro, il sussidio non può essere concesso o ripristinato.

Art. 8.

La durata massima dei sussidi previsti dall'art. 3 non può essere superiore ad un anno.

I sussidi in atto dovranno cessare entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto.

E' fatto obbligo alle Amministrazioni interessate di rivedere, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le concessioni assistenziali in atto, ai fini dell'accertamento dello stato di bisogno del profugo.

Qualora l'accertamento di cui al precedente comma venga compiuto oltre il termine ivi stabilito, i dirigenti degli uffici centrali e periferici, dai quali sia dipeso il ritardo, sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme che siano state erogate, senza che sussistesse lo stato di bisogno. La Corte dei conti, su denuncia dell'Amministrazione ovvero della Ragioneria centrale istituita presso l'Amministrazione stessa promuoverà il giudizio a carico dei responsabili, per il danno cagionato allo Stato, ai sensi degli articoli 52 e 53 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e degli articoli 43 e seguenti del regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.

Art. 9.

All'assistenza prevista negli articoli precedenti provvedono:

a) il Ministero dell'Africa Italiana, in favore dei profughi di cui al n. 1 dell'art. 1;

b) il Ministero dell'interno, in favore delle altre categorie di profughi indicate nell'art. 1.

Le Sezioni staccate del Ministero dell'Africa Italiana dovranno in ogni caso cessare di funzionare entro il 31 dicembre 1948.

Art. 10.

Oltre alle provvidenze previste dagli articoli precedenti può essere concessa ai profughi in istato di bisogno l'assistenza sanitaria mediante ricoveri negli ospedali convenzionati di cui ai decreti interministeriali 12 ottobre 1945 e 20 gennaio 1947.

La spesa farà carico all'Amministrazione cui compete l'assistenza del profugo. L'autorizzazione del ricovero dovrà essere disposta di volta in volta dall'Amministrazione interessata.

Art. 11.

I profughi rimpatriati dopo la entrata in vigore del presente decreto, che si trovino in stato di bisogno e siano nella impossibilità di procurarsi alloggio, possono essere ricoverati nei centri di raccolta ove consumeranno il vitto, sempreché non abbiano in Patria il coniuge od altri congiunti facenti parte del nucleo familiare a carico altrove alloggiati.

Ai profughi ricoverati nei campi di raccolta e di smistamento, che si dimetteranno volontariamente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sarà concesso un premio di primo stabilimento di L. 13.500 a persona. I profughi che abbiano avuto il premio di primo stabilimento non potranno essere successivamente ricoverati nei campi, nè ammessi al trattamento di cui all'art. 3 del presente decreto.

Per i nuovi ricoveri la permanenza dei profughi nei centri di raccolta non può avere durata superiore ad un anno, se trattasi di profughi da zone del territorio nazionale, ed a diciotto mesi, se trattasi di profughi di altra provenienza.

Per i profughi già ricoverati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già compiuto i suindicati periodi massimi di permanenza nei centri di raccolta, la ulteriore permanenza nei centri stessi dovrà, rispettivamente, cessare il 31 dicembre 1948 ed il 30 giugno 1949.

Art. 12.

Gli Uffici provinciali del lavoro sono tenuti ad iscrivere nei registri dei disoccupati gli operai ed impiegati profughi assistiti ai sensi del presente decreto,

involontariamente disoccupati, che ne facciano domanda, previa esibizione, da parte degli stessi, del libretto di lavoro o, in difetto, previa determinazione, da parte degli stessi uffici, della qualifica professionale.

La iscrizione presso gli Uffici provinciali del lavoro, nelle liste dei lavoratori disoccupati, ha luogo anche in deroga alle norme concernenti la condizione della residenza. Per i profughi che siano o siano stati ricoverati, la competenza territoriale dell'ufficio è però determinata in relazione al luogo del ricovero.

Art. 13.

I lavoratori profughi che frequenteranno i corsi per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione professionale di cui al decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1264, potranno cumulare la integrazione giornaliera prevista all'art. 6 del suddetto decreto con il sussidio di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 14.

Per essere ammessi al trattamento assistenziale previsto dal presente decreto, gli interessati dovranno presentare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto o dal giorno del rimpatrio, domanda in carta libera al Ministero dell'Africa Italiana od al Ministero dell'interno o agli Uffici provinciali dell'assistenza post-bellica, a seconda della categoria di profughi cui essi appartengono.

Alla domanda dovrà essere unito il certificato di residenza rilasciato dal Comune nel cui registro della popolazione residente il profugo è iscritto.

Art. 15.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai militari e ai dipendenti dello Stato o di enti pubblici.

Art. 16.

Tutte le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto saranno a carico dei bilanci del Ministero dell'Africa Italiana, per l'assistenza concessa ai profughi di cui al n. 1 dell'art. 1 e del Ministero dell'interno per l'assistenza concessa alle altre categorie di profughi ivi indicate.

Le spese saranno imputate al capitolo 41 della spesa del bilancio del Ministero dell'Africa Italiana ed ai capitoli 132 e 133 del bilancio del Ministero dell'interno, per l'esercizio 1947-48, ed ai capitoli corrispondenti dei relativi bilanci degli esercizi successivi.

Le spese del mantenimento dei Centri di raccolta dei profughi assistiti dal Ministero dell'Africa Italiana saranno rimborsate al Ministero dell'interno.

Art. 17.

Per il pagamento dei sussidi previsti dal presente decreto i Ministeri interessati si serviranno dell'organizzazione degli Enti comunali di assistenza.

I fondi necessari saranno forniti agli E.C.A. dalle competenti prefetture alle quali i Ministeri interessati periodicamente li accrediteranno.

Le disposizioni di cui all'art. 6 del regio decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1159, in deroga alle limitazioni sulle aperture di credito previste al penultimo comma dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, sono prorogate per tutta la durata dell'assistenza di cui al presente decreto e con decorrenza dal 16 aprile 1947.

Il decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 509, è abrogato.

Art. 18.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le relative variazioni agli stanziamenti iscritti nei bilanci delle Amministrazioni interessate per l'applicazione del presente decreto.

Art. 19.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° giugno 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 229. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 557.
Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Le tabelle organiche del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di cui al regio decreto 5 maggio 1941, n. 370, sono sostituite dalle tabelle I, II, III e IV allegate al presente decreto, vistate dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.

Art. 2.

I posti disponibili nel grado iniziale dei ruoli dei gruppi *A*, *B* e *C*, di cui alle unite tabelle I, II e III, sono conferiti a seguito di concorso per esame.

Per l'ammissione ai concorsi per i ruoli di gruppo *A* gli aspiranti debbono aver conseguito presso una università od un istituto superiore dello Stato: il diploma di laurea in giurisprudenza oppure in scienze politiche e sociali per i posti del personale amministrativo; il diploma di laurea in ingegneria e relativa abilitazione professionale per i posti del personale tecnico.

Nel limite dei posti stabilito dal successivo art. 4 saranno banditi concorsi per il grado iniziale del ruolo del personale amministrativo di gruppo *A* riservati a coloro che sono provvisti di laurea in economia e commercio o di titolo equipollente.

Per l'ammissione ai concorsi per il ruolo di gruppo *B* gli aspiranti debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di abilitazione alla professione di geometra o di abilitazione tecnica in agrimensura, o di perito agrimensore; diploma di perito industriale, diploma di maturità scientifica o titolo equipollente secondo il vecchio ordinamento scolastico (sezione fisico-matematica);

b) diploma di abilitazione del corso superiore dell'Istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria), diploma di licenza dell'Istituto commerciale (perito o ragioniere commerciale), diploma dell'Istituto tecnico (sezione ragioneria) o titolo equipollente.

Le donne sono escluse dai concorsi per il ruolo del personale tecnico di vigilanza di gruppo *A*.

Per l'ammissione ai concorsi per il ruolo di gruppo *C* gli aspiranti debbono essere in possesso dell'attestato di licenza di scuola media di 1° grado o di titolo equipollente.

I posti disponibili nel grado iniziale del ruolo del personale subalterno sono conferiti, mediante concorsi per titoli, ad aspiranti in possesso della licenza di 5ª classe elementare.

Art. 3.

Nella prima attuazione del presente decreto, il personale del ruolo di gruppo *A* della Ragioneria generale dello Stato, distaccato da almeno un anno a prestare servizio presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, potrà, a sua domanda, da presentarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essere inquadrato nel ruolo del personale amministrativo di cui all'unita tabella I, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione e d'intesa con l'Amministrazione di provenienza.

L'inquadramento del personale di cui al precedente comma va effettuato in grado eguale a quello rivestito alla data di entrata in vigore del presente decreto, ed in base alla rispettiva anzianità di grado, anzianità che sarà conservata ai fini della promozione al grado superiore. Il personale stesso prenderà posto nei singoli gradi dopo il personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che si trovi nei gradi medesimi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

I posti che, nei gradi previsti nella tabella I per il personale amministrativo di gruppo *A*, sono da conferire per concorso di ammissione al grado iniziale e per promozioni ai gradi superiori, a laureati in economia e commercio ed a coloro che siano muniti di titolo equipollente od ai funzionari inquadrati ai sensi del precedente art. 3, sono stabiliti come segue: un posto di grado 5°, tre posti di grado 6°, tre posti di grado 7°, quattro posti di grado 8°, cinque posti di grado 9° e otto posti di grado 10° e 11°.

I funzionari inquadrati ai sensi dell'art. 3 non potranno essere scrutinati per la promozione prima del 1° luglio 1948.

Art. 5.

Per i posti che, nella prima attuazione del presente decreto, dopo, peraltro, l'applicazione del precedente art. 3, per quanto si riferisce al ruolo del personale amministrativo di gruppo *A*, risulteranno disponibili nei gradi iniziali dei singoli ruoli dei gruppi *A*, *B* e *C*, il Ministro per i trasporti può bandire concorsi per titoli e per esami, riservati al personale dei ruoli dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonchè al personale impiegatizio non di ruolo dell'Ispettorato generale medesimo in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per l'ammissione a detti concorsi gli aspiranti dovranno essere forniti del titolo di studio prescritto per il ruolo per il quale il concorso è bandito. Peraltro ai fini dell'ammissione ai concorsi da bandire, ai sensi del presente articolo, per il ruolo di gruppo *B*, e limitatamente ad un terzo dei posti disponibili, oltre i titoli di studio indicati nel precedente art. 2, saranno ritenuti transitoriamente validi anche gli altri titoli di studio che normalmente consentono l'ammissione ai concorsi per le carriere amministrative e tecniche di gruppo *B*.

Ai concorsi predetti può partecipare anche il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni statali, che sia fornito dei prescritti requisiti e si trovi nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Il personale medesimo può conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti che saranno messi a concorso.

Per il personale non di ruolo si prescinde dal limite massimo di età.

Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto applicabili, valgono anche per i concorsi per titoli per il conferimento dei posti che risulteranno disponibili nella prima applicazione del presente decreto nel ruolo del personale subalterno di cui alla tabella IV allegata al presente decreto.

I contingenti di personale non di ruolo che l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi degli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni, è stato autorizzato ad assumere ed a mantenere in servizio, saranno diminuiti di un numero complessivo di unità pari al numero dei posti in ruolo che saranno conferiti in applicazione del presente decreto a dipendenti che siano compresi nei contingenti medesimi.

La ripartizione nelle varie categorie del nuovo contingente sarà disposta con decreto del Ministro per i trasporti di concerto con quello per il tesoro.

Art. 6.

Nei primi due anni dalla data da cui ha effetto il presente decreto, l'anzianità di grado richiesta per le promozioni da effettuarsi ai gradi superiori all'8° di

gruppo *A*, 9° di gruppo *B*, e 10° di gruppo *C* è ridotta di un anno e mezzo.

I posti disponibili alla prima attuazione del presente decreto nei gradi 8° dei ruoli di gruppo *A*, 9° del ruolo di gruppo *B* ed 11° del ruolo di gruppo *C* di cui alle tabelle annesse al presente decreto, saranno conferiti con i criteri indicati nell'art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ed i periodi di anzianità previsti dallo stesso articolo per le promozioni a detti gradi sono ridotti di un anno e mezzo.

La riduzione di anzianità di cui ai precedenti commi non si applica al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di essa non si potrà fruire per conseguire più di una promozione.

Art. 7.

Il personale già appartenente, con le qualifiche di « ispettore », « ragioniere », « vice-ispettore » e « computista », al ruolo aggiunto dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, inquadrato ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 21 gennaio 1923, n. 238, nei ruoli ordinari del Ministero dei lavori pubblici con la qualifica di « sotto-ispettore aggiunto » ed in servizio nei ruoli dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione al 1° gennaio 1947, può essere collocato, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato generale medesimo, anche in soprannumero, nel ruolo del personale di vigilanza (gruppo *B*) con il grado corrispondente a quello rivestito alla predetta data del 1° gennaio 1947, prendendo posto dopo l'ultimo iscritto nel grado e conservando l'anzianità di grado posseduta.

Art. 8.

L'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è costituito dalla sede centrale, dagli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e da due Sezioni e un Reparto speciale distaccati.

Gli Ispettorati compartimentali hanno sede nei capoluoghi delle regioni Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna. Le sedi delle Sezioni e del Reparto speciale distaccati saranno stabiliti con decreti del Ministro per i trasporti.

Compete inoltre, al Ministro per i trasporti la ripartizione dei servizi della Sede centrale, la determinazione delle circoscrizioni degli Ispettorati compartimentali, nonchè l'istituzione di sezioni nell'ambito degli Ispettorati compartimentali e di uffici temporanei, in relazione alle esigenze dei servizi.

Art. 9.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno disposte le variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBELLINI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 215. — FRASCA

TABELLA I

Personale di gruppo A dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione

Grado		
4°	Direttore generale	1 (*a*)

RUOLO DEL PERSONALE TECNICO DI VIGILANZA

Grado	Qualifica	Numero dei posti
5°	Ispettori generali	11
6°	Ispettori capi	27
7°	Ispettori principali di 1ª classe	34
8°	Ispettori principali di 2ª classe	38
9°	Primi ispettori	60
10°	Ispettori	67
		237 (*b*)

RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Grado	Qualifica	Numero dei posti
5°	Ispettori generali	8
6°	Ispettori capi	15
7°	Ispettori principali di 1ª classe	15
8°	Ispettori principali di 2ª classe	17
9°	Primi ispettori	19
10°	Ispettori	21
11°	Allievi ispettori	
		95 (*c*)

(*a*) Oltre due posti di grado 4° in soprannumero, con la qualifica di ispettore generale superiore, da riassorbire con le prime vacanze che si verificheranno a decorrere dal 1° gennaio 1951.

(*b*) Oltre due posti di grado 6°, due posti di grado 7°, tre posti di grado 8°, quattro posti di grado 9° e sei posti di grado 10° in soprannumero, da riassorbire in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi a decorrere dal 1° gennaio 1951.

(*c*) Oltre due posti di grado 6°, un posto di grado 7°, un posto di grado 8°, due posti di grado 9° e due posti di grado 10° e 11° in soprannumero, da riassorbire in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi a decorrere dal 1° gennaio 1951.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per i trasporti
CORBELLINI

TABELLA II

Personale di gruppo B dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione

PERSONALE DI VIGILANZA

Grado	Qualifica	Numero dei posti
7°	Ispettori aggiunti	15
8°	Vice ispettori	25
9°	Sotto ispettori di 1ª classe	45
10°	Sotto ispettori di 2ª classe	60
11°	Aiuto ispettori	
		145 (a)

(a) Oltre due posti di grado 7°, due posti di grado 8°, due posti di grado 9° e quattro posti di grado 10° e 11° in soprannumero, da riassorbire in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi a decorrere dal 1° gennaio 1951.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro DEL VECCHIO — *Il Ministro per i trasporti* CORBELLINI

TABELLA III

Personale di grado C dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione

PERSONALE D'ORDINE E DI ASSISTENZA

Grado	Qualifica	Numero dei posti
9°	Archivisti capi, disegnatori principali, assistenti principali	18
10°	Primi archivisti, primi disegnatori, primi assistenti	49
11°	Archivisti, disegnatori, assistenti	76
12°	Applicati, disegnatori aggiunti, assistenti aggiunti	130
13°	Alunni d'ordine e aiuto assistenti	30
		303 (a)

(a) Oltre un posto di grado 9°, due posti di grado 10°, cinque posti di grado 11°, due posti di grado 12° e quattro posti di grado 13° in soprannumero, da riassorbire in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi a decorrere dal 1° gennaio 1951.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro DEL VECCHIO — *Il Ministro per i trasporti* CORBELLINI

TABELLA IV

Personale subalterno dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione

Qualifica	Numero dei posti
Primi commessi	4
Commessi e uscieri capi	38
Uscieri	55
Inservienti	36
	133 (a)

(a) Oltre ad un posto di primo commesso, due posti di commesso e usciere capo, quattro posti di usciere e tre posti di inserviente in soprannumero, da riassorbire in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi a decorrere dal 1° gennaio 1951.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro DEL VECCHIO — *Il Ministro per i trasporti* CORBELLINI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

(4106844) Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.